



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 7

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

istituiti
presso l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero



ATTENZIONE

DURANTE LO SCRUTINIO, L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO DI PREFERENZA COMPORTA, IN OGNI CASO, NELLA STESSA SCHEDA L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO PER LA LISTA D'APPARTENENZA DEL CANDIDATO (O DEI CANDIDATI) CUI È ATTRIBUITO IL VOTO DI PREFERENZA STESSO.

ALLA CONCLUSIONE DELLO SCRUTINIO, PRIMA DI CONSEGNARE TUTTI I PLICHI E LE BUSTE AL DELEGATO DEL SINDACO, IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DOVRÀ COMPILARE IN OGNI SUA PARTE (OVVIAMENTE IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEI VERBALI DEL SEGGIO) GLI APPOSITI MODELLI DI TRASMISSIONE DATI IN DOTAZIONE AL SEGGIO: TALI MODELLI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AL DELEGATO DEL SINDACO, CHE NE VERIFICHERÀ LA CORRETTA E COMPLETA COMPILAZIONE. OVE TALI MODELLI NON SIANO COMPILATI IN OGNI LORO PARTE, IL PRESIDENTE, PRIMA DI ABBANDONARE LA SEDE, DOVRÀ ASSOLUTAMENTE PROVVEDERE AL RELATIVO COMPLETAMENTO.

P R E M E S S A

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, hanno disciplinato requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48, comma 3, della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.

Oltrechè alla legge e al regolamento di esecuzione sopra indicati bisognerà ovviamente fare riferimento al Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e al Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

La legge articola la circoscrizione Estero in quattro “ripartizioni”: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide (art. 6, comma 1).

Nell’ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è prevista l’istituzione dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la corte d’appello di Roma, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge).

Presso il predetto ufficio elettorale è costituito un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. (art. 13 della legge).

Ciascun seggio elettorale è competente per i voti provenienti da un’unica ripartizione. L’assegnazione dei plichi contenenti schede è effettuata a cura dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati i predetti uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti nelle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero sono state predisposte le unite istruzioni che potranno costituire un ausilio per tutti i componenti degli uffici predetti.

La presente pubblicazione contiene anche tre parti introduttive recanti:

a) un “glossario” dei termini con i quali, nella normativa di riferimento (legge 27 dicembre 2001, n. 459 e D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), viene disegnato il procedimento elettorale inerente al voto per corrispondenza degli italiani residenti all’estero;

b) una scheda sinteticamente riepilogativa dei principali adempimenti più ampiamente descritti nella successiva parte del volume;

c) importanti avvertenze per lo scrutinio.

Nel richiamare l'attenzione dei componenti dell'ufficio di sezione, e in particolare del Presidente, in ordine al contenuto delle istruzioni, si formulano i seguenti suggerimenti volti ad evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni:

a) ogni paragrafo dei verbali dev'essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni normative che di queste costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per le operazioni di sua competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero devono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che, con il supporto di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

GLOSSARIO

- a) Plico:* sacco o pacco contenente le buste esterne;
- b) Busta esterna:* busta grande destinata a contenere il tagliando elettorale e la busta piccola con le schede;
- c) Busta interna:* busta piccola o seconda busta;
- d) Elettore:* cittadino italiano residente all'estero avente diritto al voto inserito negli elenchi o liste elettorali;
- e) Votante:* elettore residente all'estero che ha espresso il voto;
- f) Avente diritto al voto:* elettore;
- g) Elenco:* lista;
- h) Opzione:* scelta dell'elettore per l'esercizio del diritto di voto in Italia;
- i) Scrutinio:* spoglio (esame e conteggio delle espressioni di voto);
- l) Vidimazione:* firma;
- m) Sigillare:* chiudere in maniera stabile, incollare;
- n) Nullità:* va riferita solo all'invalidità di schede o voti nella fase dello spoglio;
- o) Annullamento:* va riferito solo alle schede invalidate nella fase preliminare alle operazioni di scrutinio;
- p) Seggio elettorale:* sezione elettorale; ufficio elettorale di sezione.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI SEZIONE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

I seggi elettorali, costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, provvedono esclusivamente alle operazioni di accertamento dei votanti e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero.

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE Presidente, Segretario e 4 scrutatori (di cui 1 con funzioni di vicepresidente).

È necessaria - dall'inizio delle operazioni di apertura dei plichi e fino alla chiusura dello scrutinio - la contemporanea presenza di 3 membri, fra cui il presidente, il vicepresidente e il segretario.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE (per sopravvenuto impedimento).

Prima della costituzione dell'Ufficio, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Dopo l'insediamento, assume le funzioni il vicepresidente già scelto dal presidente.

SOSTITUZIONE DEGLI SCRUTATORI.

Il presidente provvede chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti - aventi i requisiti di legge per la nomina a scrutatore - che non siano rappresentanti delle liste dei candidati.

RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO I SEGGI.

Ciascuna lista può designare due rappresentanti di lista (effettivo e supplente) presso i seggi elettorali, nominati fra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale.

ORE 6,30 DEL LUNEDÌ GIORNO DI SCRUTINIO

Il presidente del seggio deve presentarsi alla segreteria dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero per attendere agli adempimenti preliminari alle operazioni di scrutinio.

ORE 7 DEL LUNEDÌ NEI LOCALI DEL SEGGIO

Il presidente riceve, tra l'altro, i plichi con le buste contenenti le schede, la lista degli elettori e l'elenco degli ammessi al voto dal Consolato.

DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 15

Compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, tra cui:

1) apertura delle buste esterne;

- 2) verifica che il numero riportato sul tagliando del certificato corrisponda a quello di un elettore assegnato al seggio;
- 3) inserimento delle buste interne nell'urna per ogni Consolato o Stato di competenza del seggio.

ORE 15 DEL LUNEDÌ INIZIO SCRUTINIO.

Inizio delle operazioni di scrutinio alle ore 15 del lunedì, contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale.

ULTIMAZIONE SCRUTINIO

Lo scrutinio proseguirà ininterrottamente per essere ultimato entro e non oltre le ore 14 del martedì successivo a quello di votazione.

PROMEMORIA

1) Le lettere **iniziali I ed E** nei numeri identificativi degli elettori sui tagliandi dei certificati indicano l’inserimento di tale elettore, rispettivamente, nell’elenco ricevuto dal Presidente dell’Ufficio centrale e predisposto dal Ministero dell’Interno (I come Interno) o nella lista aggiunta degli ammessi al voto per attestazione del Console (E come Esteri).

2) Sull’elenco degli elettori del Ministero dell’Interno possono esserci dei “**salti**” nella progressione dei numeri identificativi degli elettori stessi, dovuti a cancellazioni di cittadini che hanno perso all’ultimo momento il diritto di voto;

3) Per ogni Consolato o Stato di competenza del seggio dal quale provenga un numero di **buste esterne pari o superiore a 20** si procede a scrutinio separato, con preventivo inserimento in urna separata delle relative buste interne, e successiva redazione di distinti verbali (Mod. 105 per il Consolato o Stato avente più elettori e Mod. 105 bis per ciascun altro Consolato o Stato per quanto riguarda il Senato; Mod. 103 per il Consolato o Stato avente più elettori e Mod. 103 bis per ciascun altro Consolato o Stato per quanto riguarda la Camera). Se il numero di **buste esterne** per uno o più Stati o Consolati è **inferiore a 20**, vedasi paragrafo 28, II, delle presenti istruzioni.

4) Se al seggio viene consegnato un plico contenente **schede votate da elettori della ripartizione assegnata al seggio**, ma **spedite da un Consolato di altra ripartizione** (è il caso, ad esempio, delle isole caraibiche come le Antille Olandesi o dell’Isola di Anguilla che è territorio del Regno Unito), queste verranno inserite, per il necessario scrutinio congiunto, nella stessa urna della capitale dello Stato di nazionalità, e quindi, negli esempi sopra riportati, nell’urna di Amsterdam e, rispettivamente, di Londra.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. — Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.

Presso l'ufficio elettorale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale, di norma, per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia - e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza - con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, con provvedimento dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero - depositato per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia - vengono individuati gli uffici consolari o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio.

Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13, comma 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30).

A norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/57, per la validità delle operazioni dell'ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 66, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Tale disposizione va opportunamente coordinata con quelle relative allo scrutinio contenute nell'art. 14 della legge n. 459/2001.

In base a tali norme, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e fino alla chiusura dello scrutinio, è necessaria la contemporanea presenza del presidente, del vicepresidente e del segretario, ai quali il menzionato art. 14 attribuisce specifiche competenze relative alle operazioni di scrutinio.

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 459/01 e dell'art. 19, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, ai componenti del seggio compete il compenso relativo alla consultazione politica in corso di

svolgimento (vedi articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificato, da ultimo, dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, riportata in appendice alle presenti istruzioni).

§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del testo unico n. 361, art. 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459) L'art. 108 del testo unico n. 361/1957 stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che si siano concluse le sue operazioni.

§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione compresi i rappresentanti delle liste dei candidati sono considerati pubblici ufficiali per ogni effetto di legge (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361/57).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. — Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal presidente della corte d'appello di Roma sulla base della richiesta formulata dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione in Italia (art. 19, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). La nomina deve avvenire in tempo utile, in armonia con la temporalizzazione delle fasi del procedimento elettorale per il voto all'estero.

Se la persona designata a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del Comune di Roma.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza dell'ufficio di sezione il sindaco o un suo delegato (art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361/57).

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, il quale viene scelto dallo stesso presidente (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30; art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361/57).

§ 5. — Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione compie tutte le operazioni coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30).

Con riserva di illustrare in seguito più particolareggiatamente le singole operazioni alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché

sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, n.1 del testo unico n. 361/57; art. 14, comma 5, della legge n. 459/2001).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di spoglio e di scrutinio è demandato agli organi parlamentari di convalida degli eletti. Le decisioni del presidente dell'ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai sensi dell'art. 76, primo comma, n. 2), del D.P.R. n.361/57.

Ad eccezione di tale attività di riesame è vietato all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero deliberare o anche discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, variare i risultati dei verbali e occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza (art. 79 del D.P.R. n. 361/57).

§ 7. — Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.

Al presidente sono attribuiti i poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361/57).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala ove è costituito il seggio elettorale senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nei predetti locali o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica

(1) — L'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è così formulato:

«Art. 57. — Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità:

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità:

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui

sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55».

anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361/57).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361/57).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala ove si svolgono le operazioni anche prima che comincino le operazioni stesse (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. – Nomina e funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente, oltre che dal segretario (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30.

Le funzioni di vicepresidente vengono assunte, a scelta del presidente, da uno degli scrutatori che compongono l'ufficio elettorale (art. 13, comma 3, della legge 459/2001).

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361/57). Durante lo scrutinio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la/e scheda/e che reca/no l'espressione del voto; dopo aver aperto ogni busta, il vice presidente imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio.

Il presidente ed il vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni del seggio insieme al segretario, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi e fino alla conclusione dello scrutinio (art. 14, comma 3, della legge n. 459/2001).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. — Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale di Roma nel corso di un'apposita riunione successiva rispetto a quella già svolta nel periodo compreso tra il 25° ed il 20° giorno precedenti quello della votazione per la nomina degli scrutatori destinati ai seggi da costituire per il voto in Italia.

Al relativo adempimento la suddetta commissione elettorale è tenuta a provvedere "in tempo utile", sulla base della richiesta che sarà formulata, entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione in Italia, dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 19, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Al fine di assicurare la tempestività della nomina degli scrutatori e la conseguente notifica dei medesimi provvedimenti agli interessati, in considerazione della serrata tempistica cui è improntato il procedimento elettorale per il voto all'estero, si ravvisa l'opportunità che la convocazione della riunione venga fissata alla prima data utile in armonia con quella della relativa richiesta, possibilmente il 14° giorno antecedente quello della votazione in Italia.

Come già sopra anticipato, quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione ovvero ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di liste di candidati e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del testo unico anzidetto (art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361/57).

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni inerenti la fase dello scrutinio, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio di sezione debba restare invariata rispetto a quella dell'inizio delle operazioni, anche se successivamente alla costituzione del seggio si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che sono state sostituite perché assenti.

Se peraltro nel corso delle operazioni manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano svolto le funzioni di presidente o di scrutatore per l'assenza dei designati, e se invece siano presenti questi ultimi, può ammettersi che essi assumano l'ufficio senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, se neppure costoro si trovino presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente provvederà a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 10. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti che saranno illustrati in seguito; essi debbono provvedere anche a recapitare dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori dev'essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sui reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/57).

§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni dell'ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala ove si svolgono le operazioni elettorali, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. — Nomina e funzioni del segretario dell'ufficio di sezione.

Le funzioni di segretario vengono assunte da un elettore in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado scelto dal presidente prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30).

Il segretario coadiuva il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli enuncia a voce alta i voti espressi e ne prende nota nelle relative tabelle di scrutinio, registrandoli insieme con gli scrutatori, pone le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione, provvede alla compilazione dei verbali e dei relativi estratti, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi o con le liste della votazione.

§ 14. — Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione costituiscono la base di tutto il procedimento per il voto della circoscrizione Estero.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero esegue le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stata predisposta un'apposita modulistica {modello n. 105 (E.P.) e, ove se ne presenti la necessità secondo quanto appreso specificato, modello n. 105 bis (E.P.), per il Senato; mod. n. 103 (E.P.) ed eventualmente, all'occorrenza, anche mod. 103 bis (E.P.) per la Camera}, che agevolerà il lavoro dei presidenti e dei segretari dei seggi.

In proposito, giova premettere che ad ogni seggio possono essere attribuite solo le buste contenenti schede votate da elettori di un'unica ripartizione elettorale estera [art. 14, comma 3, lett. b) della legge 459/2001 e art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]. Inoltre, il citato art. 19, comma 2, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 prevede che il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero individui previamente gli uffici consolari o Stati di accreditamento secondario in relazione ai quali ciascun seggio è competente per lo scrutinio.

È possibile che ad un unico seggio vengano assegnati plichi provenienti da più uffici consolari, anche di diversi Stati (inclusi gli Stati di accreditamento

secondario): si definiscono Stati di accreditamento secondario quegli Stati in cui non è presente alcun Consolato italiano, ma i nostri connazionali vengono “gestiti” amministrativamente dal Consolato ubicato in uno Stato vicino.

VERIFICANDOSI TALE IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DI PLECHI PROVENIENTI DA PIÙ UFFICI CONSOLARI O STATI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO, IL SEGGIO PROCEDERÀ AD OPERAZIONI DI SPOGLIO SEPARATE E ALLA REDAZIONE DI DISTINTI VERBALI CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEGLI UFFICI CONSOLARI O STATI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO DI ASSEGNAZIONE [MODELLO N. 105 BIS (E.P.) PER IL SENATO E MODELLO N. 103 BIS (E.P.) PER LA CAMERA].

I modelli nn. 105 (E.P.) e 103 (E.P.) devono essere utilizzati per il Consolato o Stato di accreditamento secondario che ha il maggior numero di elettori, il quale dev'essere scrutinato per primo; per ciascuno degli altri Consolati o Stati vanno utilizzati i modelli nn. 105 bis (E.P.) e 103 bis (E.P.).

Può anche verificarsi l'ipotesi, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, terzo periodo, che ad un seggio vengano assegnati solo una parte degli elettori di un consolato (ipotesi che si verifica ordinariamente per i consolati aventi più di tremila elettori).

Nei modelli anzidetti, che devono essere compilati in doppio esemplare, è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio di sezione, dall'insediamento del seggio sino allo scioglimento dell'adunanza, e sono stati previsti casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi durante lo scrutinio.

Nel compilare ciascun verbale è necessario curare l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio relativo a ciascuna lista e ai voti di preferenza di ciascun candidato sia per il Senato che per la Camera, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari dei verbali, nonché tra questi e i relativi estratti [modelli nn 106 (E.P.) per il Senato e 104 (E.P.) per la Camera].

Nei verbali dovrà prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali — che devono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione nonché il bollo della sezione — e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del testo unico n. 361/57.

CAPITOLO VI
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE
DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE

§ 15. — Designazione dei rappresentanti presso la sezione.

I delegati di ciascuna lista hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione (art. 13 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

I rappresentanti designati presso i predetti seggi possono essere elettori della circoscrizione Estero o elettori del territorio nazionale (art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Le designazioni devono essere presentate, entro le ore 12 del giorno che precede l'inizio dello scrutinio, alla Cancelleria della Corte d'Appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La stessa Cancelleria cura la trasmissione degli atti di designazione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che li trasmetterà, a sua volta, ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio (art. 13, comma 2, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico (art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

§ 16. — Facoltà dei rappresentanti di lista presso la sezione.

I rappresentanti delle liste dei candidati presso i predetti seggi:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361/57);

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361/57);

c) possono apporre la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti dello scrutinio (articoli 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, del testo unico n. 361/57).

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista che rappresentano.

I presidenti di seggio vorranno fare in modo che — **compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni** — i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

§ 17. — Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti delle liste dei candidati, come accennato nel paragrafo 3, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361/57).

Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361/57).

§ 18. — Sanzioni per i rappresentanti di lista presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361/57).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (art. 104, sesto comma, del testo unico n. 361/57).

PARTE SECONDA

**ATTIVITÀ PRELIMINARI
ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

CAPITOLO VII
ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 19. — Presentazione del presidente all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

È necessario che il presidente del seggio si rechi tempestivamente presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, presentandosi all'ufficio di segreteria alle 6,30 del giorno dell'insediamento del seggio affinché possa attendere con tempestività agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 20. — Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di scrutinio.

I. — Il presidente del seggio (1), a norma dell'art. 19, comma 6, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle ore 7 del lunedì, giorno previsto per lo scrutinio, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

1) gli atti relativi alle designazioni presso la sezione dei rappresentanti delle liste dei candidati che siano state presentate entro le ore dodici del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla cancelleria della Corte d'Appello di Roma;

2) una copia autenticata - dal Presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero - dell'elenco degli elettori degli uffici consolari e degli Stati di accreditamento secondario assegnati al seggio: tale elenco è predisposto dal Ministero dell'Interno;

3) copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare inviato dal Consolato stesso;

4) i plichi con le buste contenenti schede con l'espressione di voto degli elettori, recanti l'indicazione dello Stato e del Consolato di provenienza;

5) una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione, o Stato di accreditamento secondario e, per ciascun plico, del numero di buste contenenti schede consegnate al seggio.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale [unico modello, n. 102 (E.P.)], un esemplare del quale sarà trattenuto dal presidente mentre l'altro sarà consegnato al segretario dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

(1) — Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 459/2001, come previsto dall'art. 13, comma 1 della legge medesima e, per i plichi assegnati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, in base al provvedimento di individuazione della competenza di ciascun seggio - depositato per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazione in Italia - ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Il presidente del seggio riceverà alla medesima ora dal Comune di Roma e quindi da parte del Sindaco o di un suo delegato:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) l'estratto del verbale della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori;
- 3) un'urna nella quale dovranno essere inserite le buste recanti le schede votate, in ragione di una per ogni consolato o Stato di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente (Stato di accreditamento secondario), più un numero sufficiente di urne di scorta;
- 4) le scatole, in numero congruo, (in ragione di una per ogni Consolato o Stato di accreditamento secondario) destinate a contenere le schede scrutinate; più un numero sufficiente di scatole di scorta;
- 5) il pacco contenente le pubblicazioni, gli stampati ed il restante materiale necessario per le operazioni di scrutinio.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale [unico modello, n. 101 (E.P.)], un esemplare del quale sarà trattenuto dal presidente mentre l'altro sarà consegnato al segretario dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

§ 21. — Costituzione dell'ufficio di sezione.

Alle ore 7 antimeridiane del giorno di lunedì previsto per lo scrutinio, il presidente costituisce l'ufficio di sezione chiamando a farne parte, in base all'estratto del verbale indicato nell'art. 19, comma 6, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale, nonché il segretario da lui già scelto precedentemente.

Il presidente sceglie quindi lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente (art. 13, comma 3, della legge 459/2001).

Se gli scrutatori non siano presenti o se la loro nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361/57, li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9.

L'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/57, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Tale disposizione, come già evidenziato al paragrafo 1 del capitolo 1, va opportunamente coordinata con quella contenuta nell'art. 14 della legge n. 459/2001 che attribuisce specifiche competenze al presidente, al vicepresidente e al segretario dal momento dell'apertura dei plichi assegnati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e fino alla conclusione dello scrutinio.

Pertanto, per la validità delle predette operazioni è necessaria sempre la presenza, oltre che del presidente, degli altri due componenti incaricati di svolgere le funzioni di vicepresidente e di segretario.

Alla luce di quanto esposto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto, poiché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio di sezione dovrà essere costituito ed iniziare le sue operazioni quando sono presenti, oltre al presidente, almeno due componenti in grado di svolgere le anzidette funzioni di vicepresidente e di segretario.

Il presidente dovrà procedere, appena possibile, ad integrare l'ufficio di sezione ammettendo gli scrutatori qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

§ 22. — Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione sulla base delle designazioni consegnategli dall'Ufficio centrale alle ore 7 (paragrafo 20).

Il presidente si accerta della loro identità e della regolarità della designazione che dev'essere stata effettuata a norma dell'articolo 13, comma 3 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, disponendo, qualora non ricorrano le condizioni indicate nei citati articoli di legge, la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni dell'ufficio di sezione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo che l'ufficio di sezione si sia costituito o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al citato articolo 13: in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

§ 23. — Persone che possono entrare nella sala della sezione elettorale.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere, oltre ai rappresentanti delle liste dei candidati di cui al precedente paragrafo, anche gli elettori della sezione.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante quelle di scrutinio possono entrare nella sala, anche senza richiesta del presidente, altresì:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361/57);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361/57);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano svolgere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

§ 24. — Ricognizione dell'arredamento della sala presso cui è costituito il seggio e del materiale occorrente per le operazioni della sezione, da parte del presidente dell'ufficio.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di sezione, il presidente del seggio deve compiere un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala nella quale è stato allestito il seggio per poter far eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare egli dovrà accertare:

a) Tavolo dell'ufficio di sezione. Il tavolo dell'ufficio di sezione deve essere collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione possano girarvi intorno per assistere allo scrutinio;

b) Urna nella quale dovranno essere inserite- prima dello scrutinio - le buste recanti le schede votate. Le urne assegnate sono in ragione di una per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato al seggio. Infatti, nel caso in cui al seggio venissero consegnati plichi provenienti da più consolati o Stati di accreditamento secondario, lo stesso sarà dotato di un corrispondente numero di urne per consentire l'inserimento delle buste recanti le schede votate, in maniera distinta per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario. Qualora l'urna non sia sufficiente a contenere tutte le buste contenenti schede provenienti dal medesimo consolato o Stato di accreditamento secondario, dovrà essere utilizzata un'urna, o più urne, di scorta. Le urne devono essere collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti (art. 42, quarto comma, del testo unico n. 361/57) e, nel caso in cui al seggio siano assegnati plichi provenienti da più consolati o Stati di accreditamento secondario, le urne devono recare dei cartelli indicatori del consolato o Stato a cui si riferiscono. Sarà opportuno che il presidente accerti preventivamente il regolare funzionamento delle urne e che il Comune abbia fornito quanto occorra per la loro suggellatura e chiusura.

c) Scatole nelle quali conservare le schede scrutinate (per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario).

Le scatole saranno una per il Senato e una per la Camera per ogni consolato o Stato di accreditamento secondario di assegnazione al seggio (più congrua scorta) [in pratica il numero delle scatole sarà pari al numero dei consolati o Stati di accreditamento secondario moltiplicato per due (Senato e Camera), più la scorta]. Ogni scatola deve recare una scritta, a grandi lettere, che indichi la denominazione dell'ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario, nonché il riferimento al ramo del Parlamento cui la votazione si riferisce (Senato o Camera).

d) Disposizione delle scatole della sezione. Le scatole (che potrebbero anche avere lo stesso formato delle urne) saranno disposte, ove possibile, sul tavolo o, comunque, nel modo ritenuto più opportuno, dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio ed in maniera da essere sempre visibili a tutti.

e) Contenitore sigillato contenente il timbro della sezione – Ad ogni ufficio di sezione viene assegnato un timbro recante un determinato numero. Tale timbro è contenuto in un plico sigillato consegnato al presidente prima della costituzione del seggio, insieme con l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori e con gli stampati e il materiale occorrente per le operazioni. Al momento della ricognizione dell'arredamento del seggio e del materiale assegnato al seggio per le operazioni elettorali, il presidente fa constare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 45, quarto comma, del testo unico n. 361/57). Un fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/57 (pagina 126). Il bollo viene usato sia per timbrare i verbali e gli atti del seggio, nell'apposito spazio, sia per le sigillature dell'urna.

Il bollo della sezione viene altresì impresso sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio, appena aperta la busta che la contiene.

f) Materiale occorrente per le operazioni di scrutinio. Il seggio deve essere dotato di tutto il materiale (oggetti e carta) occorrente per le operazioni di scrutinio indicate nel relativo verbale [modello n 101 (E.P.)] nonché dell'altro materiale (carta crespata etc.) occorrente per le attività del seggio.

g) Illuminazione della sala destinata ad ufficio di sezione. Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala presso cui è costituito il seggio elettorale. Le operazioni di scrutinio infatti inizieranno alle ore 15 e si protrarranno verosimilmente anche nelle ore serali; pertanto è necessario che la sala della sezione sia sufficientemente illuminata. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 25. — Custodia della sala nella quale è ubicato il seggio elettorale.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Qualora le sezioni costituite per lo scrutinio dei voti della Circoscrizione Estero siano ubicate nello stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici di sezione potranno disporre un servizio di vigilanza collettivo.

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE
PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 26. — Riscontri preliminari allo scrutinio.

Una volta costituito il seggio elettorale e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario, compie una serie di attività e di riscontri preliminari allo scrutinio stesso seguendo in maniera rigorosa l'ordine indicato nell'art. 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 459/2001 e secondo le ulteriori prescrizioni contenute nell'art. 19, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

§ 27. — Corpo elettorale assegnato alla sezione.

Peraltro, per quanto concerne gli uffici di sezione della circoscrizione Estero giova ricordare che:

a) i seggi elettorali vengono costituiti per un minimo di duemila ad un massimo di tremila elettori della medesima ripartizione (tale limite potrebbe anche essere considerato tendenziale dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, anche in considerazione del numero variabile di ammessi al voto all'ultimo momento dal Consolato);

b) ove un ufficio consolare abbia più di cinquemila elettori, tali elettori saranno in linea di massima ripartiti fra più seggi, ciascuno competente per una porzione di voti. In tal caso ad ogni singolo seggio sarà assegnata una quota di elettori non inferiore a cento, al fine di evitare la riconoscibilità del voto (art. 19, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, prevenendo, in tal modo, il rischio di dover immettere le schede stesse in un'altra urna, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.P.R. n. 104 medesimo);

c) a un seggio possono essere assegnati elettori provenienti da più uffici consolari o da Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente;

d) ad una sola sezione, con esclusione di altre, possono essere assegnati tutti gli elettori di un Consolato.

A ciascun seggio sarà fornito l'elenco generale di tutti gli elettori del Consolato o dei Consolati o degli Stati di accreditamento secondario di assegnazione, oltre l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

L'elenco completo di tutti gli elettori del Consolato o Stato di accreditamento secondario viene necessariamente consegnato anche a ciascun seggio di cui alla lett. b) (art. 19, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Tutto ciò premesso, deve sottolinearsi che la verifica del numero degli elettori della sezione consentirà di stabilire l'ordine di scrutinio da seguire nel caso che ad una sezione siano assegnate schede provenienti da più consolati.

Il numero degli elettori per ciascun Consolato è dato dal numero degli elettori iscritti nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Interno ed autenticato dal Presiden-

te della Circoscrizione Estero, risultante dall'attestazione apposta in calce all'elenco stesso, più il numero degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console e iscritti nell'apposito elenco aggiunto inviato dal Consolato stesso.

Pertanto, il presidente verifica in primo luogo che siano stati forniti gli elenchi di cui sopra relativamente a ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario. Quindi, sulla scorta di tali elenchi, e facendo esclusivo riferimento ad essi, procederà ad attestare, distintamente per ciascun Consolato o Stato, il numero complessivo di elettori assegnati alla sezione.

§ 28. — Accertamenti preliminari alle operazioni di scrutinio.

Vengono quindi posti in essere dal presidente una serie di ulteriori accertamenti volti a garantire la regolarità dello scrutinio. Gli accertamenti eseguiti vengono fatti constatare ai componenti del seggio e annotati nel verbale, negli appositi spazi.

I. — Verifica e sigillatura relative alle urne predisposte per contenere le buste interne (art. 19, comma 6, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Il presidente procede a verificare le urne assegnate al seggio destinate a ricevere le buste interne contenenti l'espressione di voto.

Come accennato al paragrafo precedente, qualora al seggio siano assegnati plichi provenienti da più uffici consolari, lo stesso seggio è stato dotato di un'urna per ogni ufficio consolare. Infatti, le schede provenienti da ciascun Consolato verranno inserite nella rispettiva urna al fine di procedere successivamente e separatamente per ogni Consolato sia alle operazioni di spoglio delle schede che alle relative verbalizzazioni.

La medesima disposizione si applica, come prima accennato, anche per i plichi relativi a Stati di accreditamento secondario.

Preliminarmente il presidente verifica che le urne bianche di cartone, assegnate in numero congruo per lo scrutinio, e con un'adeguata scorta, siano vuote, quindi provvede alla sigillatura con nastro adesivo crespato sia dei bordi della base che di quelli della parte superiore di ciascuna urna, apponendo apposito cartello indicatore riportante il Consolato di provenienza delle schede votate.

II. — Il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le buste esterne consegnate al seggio (art. 14, comma 3 della legge 459/2001) ed effettua le seguenti attività preordinate alla successiva fase dello scrutinio:

— accerta che il numero delle buste esterne ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista ricevuta dall'Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero insieme alle buste medesime con riferimento a ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato a quel seggio (art. 14, comma 3, lett. a) della legge n. 459/2001), facendo constare a verbale eventuali difformità.

— per far ciò il presidente procede a contare materialmente il numero delle buste esterne assegnate alla sezione provenienti da ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario, indicando nel verbale il dato riferito a ciascuno dei medesimi Consolati o Stati;

— nel compiere la predetta operazione, il presidente potrebbe riscontrare che, fra le buste esterne assegnate alla sezione, quelle provenienti da uno o più consolati o Stati di accreditamento secondario sono in **numero inferiore a 20**. Il legislatore individua in tale fattispecie la possibilità che venga vulnerato il principio di salvaguardia della segretezza del voto e, pertanto, **fa obbligo al presidente di immettere tali buste interne nell’urna destinata a contenere le schede votate relative ad un altro Consolato del medesimo Stato, ove possibile, o di uno Stato confinante, ovvero dello Stato che risulta essere geograficamente più vicino fra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio** (art. 19, comma 10, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Ove si verifichi tale fattispecie il presidente procederà in questa fase, ed in base ai criteri dettati dalla suddetta disposizione, ad individuare il Consolato o lo Stato di accreditamento secondario nella cui urna saranno aggiunte le suddette buste inferiori a 20.

Tali operazioni devono essere dettagliatamente riportate nei rispettivi verbali, specificando il numero delle buste interne inserite in urna di altro consolato o Stato di accreditamento secondario ed indicando espressamente la denominazione del suddetto Consolato o Stato “ricevente”.

III. — In ogni caso, in tale fase il presidente deve contestualmente accertare che le buste ricevute contengano schede votate da elettori di un’unica ripartizione elettorale estera (art. 14, comma 3, lett. b) della legge n. 459/01).

IV. — **Apertura delle buste esterne di ciascun elettore (art. 14, comma 3 lett. c) della legge n. 459/01).**

Effettuato il riscontro delle buste pervenute e la corrispondenza dei dati riportati nella relativa lista pervenuta dall’Ufficio Centrale, il presidente provvede ad aprire le medesime buste sigillate e consegnate al seggio contestualmente verificando una serie di dati, nell’ordine indicato dalla legge, volti ad accertare che dal contenuto delle buste non si evincano elementi che determinino l’annullamento della scheda o schede votata/e. In particolare egli accerta:

— che nella busta sia contenuto il tagliando del certificato elettorale (o il certificato elettorale stesso) di un solo elettore: tale tagliando comprova l’esercizio del diritto di voto da parte di un cittadino avente diritto al voto; a tal fine, verifica che il numero riportato sul tagliando corrisponda a quello di un elettore assegnato al seggio.

— che vi sia contenuta anche la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede votata/e.

— che il tagliando incluso nella busta appartenga ad un elettore incluso nell’elenco degli elettori all’estero ricevuto dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero ovvero sia stato inserito nella lista aggiunta degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

Di volta in volta uno scrutatore, fatto salvo quanto previsto al successivo punto V, procederà a spuntare la posizione dell’elettore dal relativo elenco apponendo la firma accanto al nome dell’elettore (art. 58, quarto comma, del testo

unico n. 361). Tale riscontro è necessario per accertare che l'espressione del voto provenga da un soggetto titolare del diritto di elettorato attivo con riferimento al tipo di consultazione e in quanto iscritto nel relativo elenco di elettori o nell'elenco aggiunto;

— accerta l'integrità e la chiusura della busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto;

— accerta inoltre che tale busta non rechi alcun segno di riconoscimento.

Nel caso in cui i riscontri di cui sopra siano tutti favorevoli, la busta contenente la scheda votata verrà inclusa nell'apposita urna sigillata per il successivo scrutinio.

Si sottolinea, comunque, che, ai sensi dell'art. 19, comma 11, ultimo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, non si procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

V — Casi di annullamento delle schede senza procedere alla successiva fase di scrutinio, ex art. 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge n. 459/2001.

Le schede vengono annullate senza procedere allo scrutinio quando nella busta esterna:

— sono contenuti più tagliandi del certificato elettorale o più certificati elettorali;

— è contenuto il tagliando di un elettore che dal riscontro con l'elenco degli elettori o dell'elenco aggiunto risulta che abbia già votato;

— non contiene alcun tagliando o certificato elettorale: in tal caso manca la prova della legittimazione all'esercizio del voto;

— è contenuto un tagliando con numero non corrispondente a quello di alcun elettore assegnato al seggio;

— è contenuto il tagliando relativo ad un elettore che risulti appartenere ad un'altra ripartizione;

— la busta contenente le schede risulta aperta, lacerata o reca segni di riconoscimento;

— sono contenute le schede — insieme al tagliando o al certificato elettorale — non incluse nell'apposita busta piccola.

Nei suddetti casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio di cui all'art. 14, comma 3, lett. c), n. 4, e all'art. 19, comma 11, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, il presidente provvederà ad aprire la busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, il numero delle schede ivi contenute, che devono comunque rimanere chiuse, prendendone nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse (art. 19, comma 12, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Appena esplicata tale operazione il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla.

Si richiama l'attenzione del presidente del seggio sulla particolare importanza dei suddetti adempimenti, al fine di garantire il principio della segretezza del voto.

Inoltre, nei predetti casi di annullamento senza scrutinio il Presidente è tenuto a separare, accantonandoli, i tagliandi dei certificati elettorali dalle buste contenenti le schede annullate, dando atto nel verbale del numero complessivo dei tagliandi stessi.

Analogamente farà risultare dal verbale il numero dei tagliandi relativi alle schede valide indicando il numero complessivo nonché quello dei maschi e delle femmine.

Per quanto riguarda le schede annullate senza procedere allo scrutinio si sottolinea che, al fine di garantire la segretezza del voto, non potrà procedersi immediatamente a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco di elettori, come previsto nel precedente punto IV; infatti, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, solo dopo la conclusione di questa fase di operazioni preliminari allo scrutinio uno dei membri dell'Ufficio dovrà procedere, congiuntamente per tutti i relativi elettori, ad apporre la propria firma sull'elenco unico degli elettori in corrispondenza del numero di tagliando cui si riferisce la scheda annullata; subito dopo i suddetti tagliandi dovranno essere confusi con quelli relativi alle schede valide (art. 19, comma 12 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

§ 29. — Termine per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio.

Le operazioni preliminari allo scrutinio devono essere completate entro le ore 15 del lunedì, ora di inizio dello scrutinio contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale (art. 14, comma 1, della legge n. 459/01 e art. 19, comma 8, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

§ 30 — Ripartizione dei compiti tra i componenti del seggio per le operazioni di scrutinio.

Completate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente definisce i compiti che ciascun componente del seggio dovrà svolgere nella fase di spoglio delle schede, avuto riguardo alle disposizioni dettate in proposito dall'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, (1) in base al quale:

(1) — L'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha modificato l'art. 14, comma 3, lett. d), n. 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In conseguenza della modifica il presidente non deve più apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda. Le tabelle B e D allegate alla legge 459/2001 sono quindi sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 24/2008.

— **il vicepresidente:**

estrae successivamente dall'urna ciascuna busta contenente la scheda o le schede votate;

apre la busta e imprime sul retro della scheda il bollo nell'apposito spazio;

— **il presidente:**

enuncia a voce alta la votazione (Senato o Camera) per la quale il voto è stato espresso;

consegna la scheda al segretario;

— **il segretario:**

enuncia ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza espressi;

prende nota nella tabella di scrutinio dei voti riportati da ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato;

pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione (Senato e Camera) e per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario;

procede a verbalizzare tutte le attività svolte.

Stante la molteplicità e la complessità delle attività assegnate al segretario, il presidente attribuisce ai due scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

È da tener presente che qualora al seggio siano assegnate schede provenienti da più Consolati o Stati di accreditamento secondario, le operazioni di spoglio delle schede (oltreché distintamente per Senato e Camera) devono essere effettuate separatamente per ciascun Consolato o Stato, procedendo alla redazione di distinti verbali per ciascun Consolato o Stato, **dando la precedenza allo spoglio delle schede appartenenti al Consolato o Stato avente maggior numero di elettori** (art. 20, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Si ricorda nuovamente che, a norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio di sezione; la disposizione dev'essere coordinata opportunamente con quelle della legge n. 459/2001 relative allo scrutinio contenute nell'art. 14.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza: del presidente; del vicepresidente e del segretario.

Peraltro, al fine di assicurare la piena funzionalità del seggio è necessario che anche gli altri componenti del seggio, aventi il compito di coadiuvare in particolare il segretario, siano sempre presenti in tale fase.

In particolare il segretario ed uno scrutatore devono prendere nota contemporaneamente, ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio [modello n 109 (E.P.) per il Senato e n. 108 (E.P.) per la Camera] dei voti validi attribuiti a ciascuna lista e dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato nonché del numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione nonché gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 23.

CAPITOLO IX
**TERMINI PER LO SVOLGIMENTO
 DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

§ 31. — Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Come già detto, le operazioni di scrutinio dell'ufficio di sezione debbono aver inizio alle ore 15 del lunedì, contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale (art. 14, comma 1, della legge n. 459/01 e art. 19, comma 8, del D.P. 2 aprile 2003, n. 104) e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate **entro e non oltre le ore 14 del martedì**, giorno successivo a quello della votazione (art. 73, primo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

§ 32. — Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì.

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possano essere compiute **entro il predetto termine delle ore 14 del martedì**, il presidente deve sospenderle (art. 73, secondo comma, del testo unico n. 361) ed applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In tal caso, il presidente dell'ufficio di sezione deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonché delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle scatole, oltre alla indicazione della ripartizione, dello Stato, del Consolato o Stato di accreditamento secondario di provenienza delle schede, deve essere apposto il numero che contraddistingue la sezione, nonché sulle urne deve essere apposta la scritta: « Schede non spogliate ».

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese.

Al plico sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne e per le scatole nonché il bollo della sezione, le firme del presidente, quelle di almeno due scrutatori, il sigillo o le firme dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum che lo richiedano.

Il presidente, prima di chiudere il verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con le urne, le scatole ed il plico anzidetto, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, eventualmente per il tramite del Comune di Roma, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 73. del testo unico n. 361 ed art. 7 della legge n. 136).

CAPITOLO X OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 33. — Ordine di scrutinio.

Si ribadisce che nel caso di assegnazione a una stessa sezione di schede provenienti da più Consolati, si darà precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'Ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario avente maggior numero di elettori (art. 20, comma 1 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), procedendo alla redazione di distinti verbali per ciascun Ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario, come indicato nel paragrafo 14.

§ 34. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà agitare, senza aprirle, le urne contenenti le buste affinché le stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il presidente collocherà nuovamente le urne sul tavolo, le aprirà e procederà alle operazioni di spoglio a partire dalle ore 15.

§ 35. — Spoglio e registrazione dei voti.

I. — Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 14 della legge 459/2001 e, in quanto non diversamente stabilito da tale articolo, quelle di cui all'art. 68 del testo unico n. 361 e successive modificazioni.

II. — Il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste recanti la/e scheda/e votata/e; aperta la busta, imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio.

Il presidente, ricevuta la scheda, (1) enuncia ad alta voce il tipo di votazione cui si riferisce la scheda (Senato o Camera), la lista per la quale è stato espresso il voto, e le preferenze riportate da ciascun candidato, e consegna quindi la scheda al segretario.

Il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato in una delle copie delle tabelle di scrutinio, distintamente per ciascuna votazione; pone quindi le schede votate entro scatole separate per Senato e Camera.

Uno scrutatore, a sua volta, prende nota dei voti di preferenza espressi nell'altra copia delle tabelle di scrutinio.

(1) — L'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha modificato l'art. 14, comma 3, lett. d), n. 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In conseguenza della modifica il presidente non deve più apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda. Le tabelle B e D allegate alla legge 459/2001 sono quindi sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 24/2008.

Come già precisato nel paragrafo 30, il presidente attribuisce ai due scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

III. — Quando una scheda non contenga alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

È vietato estrarre dall'urna una busta se la scheda contenuta in quella precedentemente estratta non sia stata posta nell'apposita scatola, dopo spogliato il voto.

Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del testo unico n. 361 e successive modificazioni, a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

IV. — Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio dello scrutinio, riceva dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero altri plichi con le schede (validi per lo scrutinio perché pervenuti prima delle ore 15 del giorno stesso presso gli scali aeroportuali di Roma) egli deve necessariamente procedere alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, solo successivamente, darà inizio, per i suddetti plichi, alle operazioni preliminari allo scrutinio e, poi, allo scrutinio stesso. Di quanto sopra viene data menzione dettagliata nel verbale del seggio, facendo constare gli orari di arrivo dei plichi e di inizio delle conseguenti operazioni preliminari e di scrutinio.

(1) — Si riportano talune decisioni del Consiglio di Stato emesse in materia di elezioni amministrative, i cui principi possono essere tenuti presenti anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede e dei voti per le elezioni politiche. È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305, del 2-4-1954; Sez. V, n. 359, del 22-5-1954; Sez. V, n. 157, dell'1-7-1988; Sez. V, n. 660, del 26-10-1987). In base al c.d. principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal Legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo), esso non sia riconoscibile (non riconoscibilità del voto (Sez. V, n. 2291, del 12 aprile 2001). Mere anomalie del tratto o indicazioni di incerta identificazione della volontà suscettibili di spiegazioni diverse, ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione, non sono suscettibili di invalidare il voto (Sez. V, n. 3861 del 10 luglio 2000). I segni superflui, quelli eccedenti la volontà d'indicare un determinato simbolo, gli errori e le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (Sez. V, n. 199, del 25 febbraio 1997).

§ 36. — Casi di nullità. — Schede bianche.

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del testo unico n. 361, il quale stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda dev'essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (1).

I casi di nullità derivano dall'art. 70 del testo unico n. 361.

La scheda è nulla, pertanto, sia che contenga, sia che non contenga l'espressione del voto, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando presenti scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto, farsi riconoscere;
- b) quando non sia quella prescritta dall'art. 14 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La scheda è nulla, inoltre, quando contenga una o più espressioni di voto che non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta dall'elettore; si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due liste.

La scheda è nulla infine quando il voto sia stato espresso non con penna di colore nero o blu (art. 15, comma 1, del D.P.R. 2 aprile, 2003, n. 104).

Si evidenzia che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quell'apposti dall'elettore; sono, quindi, esclusi segni tipografici o di altro genere.

Si considerano **bianche** le schede che siano regolari per ogni altro verso ma che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale.

Le schede nulle e le schede bianche debbono essere registrate separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse :

- nella busta n. 11/D (E.P.) per essere allegate al verbale n. 105 (E.P.) per quanto concerne il Senato;
- nella Busta n 7/D (E.P.) per essere allegate al verbale n. 103 (E.P.) per quanto concerne la Camera.

§ 37. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, per quanto concerne il voto in essa contenuto.

Anche con riguardo a tali voti, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361, secondo il quale la validità dei voti dev'essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70, si ritiene che le contestazioni debbono ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente in ordine ai voti contestati. Per ciascuna lista deve essere indicato il numero dei voti contestati raggruppati in relazione ai motivi della contestazione.

I voti contestati, a seconda della decisione assunta, devono essere inseriti nei due appositi prospetti ("assegnati" e "non assegnati").

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio.

Le schede relative ai voti di lista provvisoriamente assegnati sono vidimate dal presidente e da due scrutatori e sono inserite:

-nella busta n. 11/B (E.P.) per il Senato;

-nella busta n. 7/B (E.P.) per la Camera.

Le schede relative ai voti di lista provvisoriamente non assegnati, anch'esse vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono inserite:

-nella busta n. 11/C (E.P.) per il Senato;

-nella busta n. 7/C (E.P.) per la Camera.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi. (art. 25 della legge n. 459/2001 e art. 76, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/57).

§ 38 — Voti di preferenza

Il voto si esprime tracciando, con penna di colore nero o blu, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.

Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre

Con i D.P.R. in data 22 dicembre 2012 è stato assegnato il numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato e per l'elezione della Camera, oltreché alle regioni e circoscrizioni del territorio nazionale, anche alle rispettive ripartizioni della circoscrizione Estero.

Si riporta di seguito il numero dei seggi assegnati alle ripartizioni della circoscrizione Estero con riferimento all'elezione del Senato e all'elezione della Camera.

SENATO:

<u>Europa:</u>	seggi spettanti:	2
<u>America Meridionale:</u>	seggi spettanti:	2
<u>America Settentrionale e Centrale:</u>	seggi spettanti	1
<u>Africa, Asia, Oceania e Antartide:</u>	seggi spettanti	1

CAMERA:

<u>Europa:</u>	seggi spettanti:	5
<u>America Meridionale:</u>	seggi spettanti:	4
<u>America Settentrionale e Centrale:</u>	seggi spettanti	2
<u>Africa, Asia, Oceania e Antartide:</u>	seggi spettanti	1

Pertanto:

PER QUANTO RIGUARDA L'ELEZIONE DEL SENATO L'ELETTORE PUÒ ESPRIMERE DUE VOTI DI PREFERENZA NELLE RIPARTIZIONI EUROPA E AMERICA MERIDIONALE E UN SOLO VOTO DI PREFERENZA NELLE RIPARTIZIONI AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE E AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

PER QUANTO CONCERNE L'ELEZIONE DELLA CAMERA L'ELETTORE PUÒ ESPRIMERE DUE VOTI DI PREFERENZA NELLE RIPARTIZIONI EUROPA, AMERICA MERIDIONALE E AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE E UN SOLO VOTO DI PREFERENZA NELLA RIPARTIZIONE AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza non può essere espresso con numeri. Esso deve essere espresso scrivendo, sull' apposita riga posta accanto al contrassegno votato, il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra candidati deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più

candidati. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato anche quale voto alla medesima lista (a meno che l'elettore non abbia tracciato altro segno in altro spazio della scheda rendendo non univoca la volontà di voto). Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti, oltrechè ai preferiti stessi (ovviamente nel limite consentito dal numero dei seggi assegnati a quella ripartizione, come sopra indicati). Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime. (art. 11, comma 3 della legge n. 459/01 e art. 15 del D.P.R. 2 aprile 2003, n.104).

SI RICORDI COMUNQUE CHE, DURANTE LO SCRUTINIO, L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO DI PREFERENZA COMPORTA, IN OGNI CASO, NELLA STESSA SCHEDA L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO PER LA LISTA D'APPARTENENZA DEL CANDIDATO (O DEI CANDIDATI) CUI È ATTRIBUITO IL VOTO DI PREFERENZA STESSO.

§ 38 bis — Voti di preferenza dichiarati nulli.

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati nell'art. 11 della legge n. 459/01 e nell'art. 15 del D.P.R. n. 104/03.

Occorre distinguere bene la nullità del voto di lista dalla nullità del voto di preferenza. In particolare si richiama la norma in base alla quale la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista. La distinzione tra validità della scheda di votazione e validità dei voti di preferenza è peraltro confermata con ogni evidenza dall'eventualità che sia stata ritenuta valida la scheda agli effetti del voto di lista, mentre i voti di preferenza siano stati dichiarati nulli perché contenuti in schede nelle quali:

a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

b) il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

c) il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione; resta ferma in questo caso la validità dei primi voti di preferenza;

d) il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

e) il voto di preferenza è stato espresso con numeri.

Pare opportuno precisare che, dovendo gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del Testo Unico n. 361/57 (in forza del rinvio alle disposizioni dello stesso T.U. contenuto nell'art. 25 della legge n. 459/01), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede relative ai voti di preferenza dichiarati nulli devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse :

-nella busta n. 11/D (E.P.) per essere allegate al verbale n. 105 (E.P.) per quanto concerne il Senato;

-nella busta n. 7/D (E.P.) per essere allegate al verbale n. 103 (E.P.) per quanto concerne la Camera.

§ 39 — Voti di preferenza contestati.

Durante lo scrutinio possono insorgere contestazioni, oltre che sui voti di lista, anche in ordine ai voti di preferenza. Sull'assegnazione o meno dei voti di preferenza contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

Anche le decisioni del presidente in ordine ai voti di preferenza contestati devono essere riportate nel verbale. I voti di preferenza contestati devono essere raggruppati per liste e per candidati indicando per ciascuno di questi il numero dei voti di preferenza contestati per uno stesso motivo, che deve essere dettagliatamente indicato nel verbale.

I voti di preferenza contestati, a seconda della decisione assunta, devono essere inseriti nei due appositi prospetti ("assegnati" e "non assegnati").

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio.

Le schede relative ai voti di preferenza provvisoriamente assegnati sono vidimate dal presidente e da due scrutatori e sono inserite:

-nella busta n. 11/B (E.P.) per il Senato;

-nella busta n. 7/B (E.P.) per la Camera.

Le schede relative ai voti di preferenza provvisoriamente non assegnati, anch'esse vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono inserite:

- nella busta n. 11/C (E.P.) per il Senato;
- nella busta n. 7/C (E.P.) per la Camera.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi. (art. 25 della legge n. 459/2001 e art. 76, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/57).

§ 40. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia più rimasta alcuna busta da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Poi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché nulle o contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede bianche, e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponda a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

Tali operazioni dovranno ripetersi per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario, nonché per il Senato e per la Camera.

§ 41. — Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate più quelle annullate senza procedere allo scrutinio sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi nel verbale.

§ 42. — Risultato dello scrutinio. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

I. — Ultimate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione, per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario:

a) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione, dandone dettagliata, pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e dell'art. 75, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

b) ne fa espressa attestazione e certificazione nei verbali [modello n. 105 (E.P.) per il Senato e modello n. 103 (E.P.) per la Camera] ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e dell'art. 75, primo comma del D.P.R. n. 361/57.

§ 43. — Rispondenza numerica delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti attribuiti a ciascuna lista.

I. — In relazione a quanto disposto dall'art. 68, comma 7, primo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, il presidente,

terminato lo scrutinio, conta tutte le schede spogliate e accerta personalmente la corrispondenza numerica delle schede scrutinate con la sommatoria di:

- a) il numero dei voti validi assegnati
- b) il numero delle schede bianche;
- c) il numero delle schede nulle (scrutate);
- d) il numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Del compimento e del risultato delle suddette operazioni, deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361).

II. — Sia con riferimento al Senato, sia, distintamente, con riferimento alla Camera, accerta e dichiara nei rispettivi verbali il numero complessivo dei votanti che è costituito dal totale di cui sopra relativo alle schede scrutinate più il totale delle schede annullate senza procedere allo scrutinio (paragrafo 28/V), per la rispettiva elezione.

Analoga operazione sarà ripetuta, nel relativo verbale [modelli n. 105 bis (E.P.) e n.103 bis (E.P.) rispettivamente per il Senato e per la Camera], per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario.

§ 44. — Invio dell'estratto del verbale delle operazioni della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.

Dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio (ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio [modello n. 106 (E.P.) per il Senato e modello n. 104 (E.P.) per la Camera] e lo rimette immediatamente, incluso rispettivamente nella busta n. 9 (E.P.) per il Senato e nella busta n. 5 (E.P.) per la Camera, al sindaco del Comune di Roma per il successivo inoltro alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

§ 45. — Formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione.

Si rammenta che l'art. 20, comma 5, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, prevede che il plico sigillato contenente l'elenco degli elettori della sezione venga inviato dal seggio al tribunale di Roma solo successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Pertanto, ultimate le operazioni di cui al precedente paragrafo, il presidente procede alla formazione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione [Busta n. 2 (E.P.) con riferimento sia al Senato sia alla Camera] ["Elenco degli elettori"]. Nella busta devono essere inseriti:

- a) l'elenco degli elettori del Consolato o Consolati o Stati di accreditamento secondario assegnati alla sezione;
- b) l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

Gli elenchi predetti devono essere stati vidimati in ciascun foglio dal presidente e da almeno due scrutatori.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

Il plico viene sigillato e rimesso contemporaneamente a quello contenente le schede annullate [busta n. 3 (E.P.) sia per il Senato sia per la Camera] al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136), per il tramite del Comune.

§ 46. — Formazione e spedizione del plico contenente le schede annullate senza procedere allo scrutinio ed i tagliandi dei certificati elettorali.

L'art. 20, comma 5, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, prevede che anche il plico sigillato contenente i tagliandi dei certificati elettorali venga inviato dal seggio al tribunale di Roma solo successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Il presidente raccoglie in un unico plico [busta n. 3 (E.P.)] le schede annullate senza procedere allo scrutinio e cioè le schede contenute nella busta n. 3/A (E.P.), relative sia all'elezione del Senato, sia all'elezione della Camera, nonché il plico con i tagliandi dei certificati elettorali [busta n. 3/B (E.P.)].

Il predetto plico [Busta n. 3 (E.P.)] viene rimesso unitamente al plico contenente l'elenco degli elettori [Busta n. 2 (E.P.)] per il tramite del Comune al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione (art. 67, primo comma, della legge n. 136).

II. — Le operazioni previste nel paragrafo 45 (formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione) e nel presente paragrafo (formazione e spedizione del plico contenente le buste annullate senza procedere allo scrutinio e i tagliandi dei certificati elettorali) devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento di ciascuna di esse dev'essere fatta menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 47. — Eventuali proteste e reclami (art. 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni).

Nel corso delle operazioni del seggio potrebbero essere presentate eventuali proteste e reclami, anche orali.

Come già evidenziato al paragrafo 6 del capitolo 2, il presidente, dopo aver acquisito in merito il parere degli scrutatori, si pronuncerà su tali proteste e reclami in via provvisoria facendo constare nel verbale ogni circostanza che dovesse verificarsi e la relativa decisione.

Analogamente dovrà essere fatta menzione nel verbale di eventuali difficoltà e incidenti durante le operazioni elettorali.

Le carte relative ai reclami e alle proteste debbono essere firmate dal presidente e da almeno 2 scrutatori e saranno inserite :

- nella busta n. 11/A per quanto concerne il Senato;
- nella busta n. 7/A per quanto riguarda la Camera;

§ 48. — Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. - Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude i verbali e forma i plichi per inviare agli uffici competenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

1) chiude tutte le schede valide, appositamente suddivise in pacchetti per ciascun consolato o Stato di accreditamento secondario, e una copia delle rispettive tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 10 (E.P.) per il Senato e nella busta n. 6 (E.P.) per la Camera.

Sulla busta viene indicato lo Stato, i consolati, il numero della sezione e sono apposti il bollo della sezione e le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede valide ed alla copia delle tabelle di scrutinio nelle buste n. 10 (E.P.) e 6 (E.P.) viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione di detto plico [mod. 107/7. e mod. 107/6 C].

Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune di Roma il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale (art. 7, ultimo comma, della legge n. 136/76);

2) include, distintamente per ciascun consolato :

a) nelle buste n. 11/B (E.P.) e 7/B (E.P.), rispettivamente per il Senato e per la Camera, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nelle buste n. 11/C (E.P.) e 7/C (E.P.), rispettivamente per il Senato e per la Camera, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

3) riunisce le anzidette buste :

-n. 11/B (E.P.) e n. 11/C (E.P.) nella busta n. 11/A (Senato) con una copia delle tabelle di scrutinio (**frontespizio stampato in rosso**) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

-n. 7/B (E.P.) e n. 7/C (E.P.) nella busta n. 7/A (Camera) con una copia delle tabelle di scrutinio (**frontespizio stampato in rosso**) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

4) include nella buste :

-n. 11/D (E.P.), per quanto attiene al Senato, le schede nulle, e le schede bianche;

-n. 7/D (E.P.), per quanto attiene alla Camera, le schede nulle, e le schede bianche;

Se si sono scrutinate schede di più consolati o Stati di accreditamento secondario, le schede relative a ciascuno di essi dovranno essere suddivise mediante appositi pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rotolo di carta gommata contenuti nel pacco di cancelleria.

Per quanto riguarda il Senato :

La busta n. 11/A (E.P.), confezionata nel modo descritto nel n. 3 del presente paragrafo, e la Busta n. 11/D (E.P.) vengono incluse nella Busta n. 11 (E.P.), destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

Per quanto riguarda la Camera :

La busta n. 7/A (E.P.), confezionata nel modo descritto nel n. 3 del presente paragrafo, e la Busta n. 7/D (E.P.) vengono incluse nella Busta n. 7 (E.P.), destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

Le buste n. 11 (E.P.) [“Verbale dell’ufficio di sezione ed atti ad esso allegati”], e n. 7 (E.P.) [“Verbale dell’ufficio di sezione ed atti ad esso allegati”], rispettivamente riferite al Senato e alla Camera, sigillate col bollo dell’ufficio e firmate dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne hanno fatto richiesta, dovranno essere recapitate, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L’altro esemplare del verbale, chiuso nella Busta n. 12 (E.P.), [“Esemplare del verbale delle operazioni dell’ufficio della sezione Estero da depositare nella segreteria del comune”], per quanto riguarda il Senato, e nella busta n. 8 (E.P.), [“Esemplare del verbale delle operazioni dell’ufficio della sezione Estero da depositare nella segreteria del comune”], per quanto concerne la Camera, verrà depositato, appena sciolta l’adunanza dell’ufficio di sezione, nella segreteria del Comune di Roma.

CAPITOLO XI RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 49. — Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio per tutti i consolati o Stati di accreditamento secondario, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 50 — Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita Busta n 13 (E.P.)/Estero saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [modello n 107/15 (E.P.)].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XII SANZIONI PENALI

§ 51. — Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni - all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, nell'esortazione che rivolgeranno ai componenti del seggio affinché svolgano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità - facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali alle quali possono andare incontro i componenti dell'ufficio di sezione per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108.

§ 52 — Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di scrutinio della sezione.

Sanzioni penali sono stabilite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico n. 361 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio della sezione.

§ 53. — Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge sottoposti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del testo unico n. 361, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361) (paragrafo 3 a pagina 12), ha l'obbligo di inoltrare rapporto per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che riscontrino durante le operazioni di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti delle liste dei candidati presso i seggi, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che si trovi presente nella sala delle operazioni elettorali e rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947)*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del
22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

(Omissis)

Art. 48.

1 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.

2 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.

3 La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita
una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge(1).

4 Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.

(Omissis)

(1) — Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17
gennaio 2000, n. 1 (Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circo-
scrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Art. 56 (1)

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57 (2)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

(Omissis)

(1) — Articolo, già sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (*Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione*), poi così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero*). L'art. 3 della stessa legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:

"Art. 3. - *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

(2) — Articolo, già sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, così modificato prima dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:

"Art. 3. - *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

I
NORME PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO
DEI CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

DECRETO - LEGGE 15 febbraio 2008, n. 24.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104.

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 23 gennaio 2013

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nella ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2012.

LEGGE 27 dicembre 2001. n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 5 gennaio 2002)

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni (1).

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

(1) — L'art. 1-bis del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, prevede che il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia decorre, con riferimento alle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La legge di conversione 30/08 è entrata in vigore il 1° marzo 2008.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 8.

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quelle delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati.

In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composto, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, proceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

«Art. 1- bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».

Art. 11.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione, sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegata alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato

elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2 Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, del cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione;

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a).

A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Art. 16.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

Art. 17.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Art. 18.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Art. 19.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tal fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

Art. 20.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dell'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio.

A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».

Art. 22.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

Art. 23.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini elettorali residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente»;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

Art. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carica del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2

«Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel Mondo

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

TABELLA A
(art. 11, comma 2)
**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

TABELLA A
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

Nota - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 righe. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Le ripetizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza. La scheda deve essere stampata in bianco e nero, in tutto sulla terza e successivamente sulla quinta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pioghe verticali equidistanti tra loro. La scheda così piegata deve essere piegata orizzontalmente e incisa, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(v. art. 11, comma 2)

ALLEGATO 1
(Art. 1, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data dell'elezione)..... CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE</p>	
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	
<p>TIMBRO DELLA SEZIONE</p>	

N.B. Tabella così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30.

TABELLA C

(art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

TABELLA C
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	


18 - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 9 spazi, per un numero complessivo di 18 spazi. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24. Viene utilizzata la parte quarta della scheda, nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti alla stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

Le parti I, II e III della scheda sono destinate a contenere i contrassegni centrali rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore secondo il contrassegno a posta in sola lista per l'assegnazione di un solo seggio, il voto di preferenza deve essere espresso in una sola riga. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D
(v. art. 11, comma 2)

ALLEGATO 2
(Art. 1, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del (data dell'elezione)..... CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE</p>	
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	
	

N.B. Tabella così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30.

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n. 24.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2008).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello». Sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile,

con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

e) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. (1)

Art. 2.

Omissis

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1) — La Legge 27 febbraio 2008, n. 30 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, ha aggiunto l'art. 1*bis*, che di seguito si riporta:

Art. 1*bis* — Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La legge di conversione 30/08 è entrata in vigore il 1° marzo 2008.

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104.

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 127 del 1° giugno 2002)

Art. 1.

(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente: ...« d)per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

- 1) trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali».

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata, per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio, nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200».

6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.— 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.

2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni».

7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

Art. 3.

(Acquisizione di servizi informatici)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.

Art. 4.
(Oneri)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel Mondo

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I Commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I Commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

- b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrando nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di 1^a categoria e i consolati di 1^a categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
- g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
- h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.
2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.
3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Art. 3.
(Informazione periodica)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art. 4.
(Opzione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

- a) è redatta su carta libera;
- b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;
- c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
- d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
- e) è datata e firmata dall'elettore;
- f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Art. 5.
(Elenco aggiornato)

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cogno-

me del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.

3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i Comuni.

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in 30 giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7. Nei casi di corrispondenza sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 6.

(Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli Uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 7.
(Ripartizioni)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Svolgimento della campagna elettorale)

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei

programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità tra loro.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

Art. 9.

(Intese in forma semplificata)

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio dei diritti di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri,

che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno tale elenco entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.

Art. 10.

(Deposito del contrassegno)

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

Art. 11.

(Attività di autenticazione e certificazione dell'Ufficio consolare)

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 12.

(Ammissione delle liste)

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei

deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione.

L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

Art. 13.

(Rappresentanti di lista)

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

Art. 14.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge,

alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

Art. 15.

(Espressione del voto)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 16.

(Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reinscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Art. 17.

(Ammissione al voto dei cittadini omessi
dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle

votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

Art. 18.

(Invio dei plichi contenenti le buste
all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero)

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento atto ad assicurare che in casi di emergenza i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

che, a tali fini, si avvale, previa intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

Art. 19.

(Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalità.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio.

In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, (1) tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del governo di Roma e al comune di Roma.

(1) — Ora l'art. 13, comma 1, della Legge n. 459/01, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2008, n. 30, prevede che sia costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori.

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili.

Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione, i plichi con le buste contenenti schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, previste

dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale.

Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, prendendone nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 20.

(Operazioni di scrutinio)

1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio

dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni, il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate, i risultati elettorali o referendari, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

Art. 21.

(Uffici provinciali per il referendum)

1. Le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7 della legge.

Art. 22.

(Agevolazioni di viaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Art. 23.

(Spedizione della cartolina avviso)

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO del Ministro dell'Interno 23 gennaio 2013.

Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2012.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'Elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2012;

DECRETA:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2012, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.365.170

America Meridionale: 1.338.172

America Settentrionale e Centrale: 400.214

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 237.600.

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno

CANCELLIERI

Il Ministro degli affari esteri

TERZI DI SANT'AGATA

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA; ANDORRA; ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE; ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE; ARMENIA; ANGUILLA; ARUBA; ATOLLO DI CLIPPERTON; AUSTRIA; BELGIO; BERMUDA; BIELORUSSIA; BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA; BOSNIA-ERZEGOVINA; BULGARIA; CIPRO; CROAZIA; CURACAO; DANIMARCA; DOMINIO DI GIBILTERRA; ESTONIA; FEDERAZIONE RUSSA; FINLANDIA; FRANCIA; GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI; GERMANIA; GRECIA; GROENLANDIA; GUYANA FRANCESE; IRLANDA; ISLANDA; ISOLE CAYMAN; ISOLA DELLA MARTINICA; ISOLA DELLA RIUNIONE; ISOLA DI GUADALUPA; ISOLA DI MAN; ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA; ISOLE FAER OER; ISOLE FALKLAND;	ISOLE NORMANNE; ISOLA DI PITCAIRN; ISOLE TURKS E CAICOS; ISOLE VERGINI BRITANNICHE; ISOLE WALLIS E FUTUNA; KOSOVO; LETTONIA; LIECHTENSTEIN; LITUANIA; LUSSEMBURGO; MALTA; MAYOTTE; MOLDOVA; MONACO; MONTENEGRO; MONTSERAT; NORVEGIA; PAESI BASSI; POLINESIA FRANCESE; POLONIA; PORTOGALLO; REGNO UNITO; REPUBBLICA CECA; REPUBBLICA DI MACEDONIA; REPUBBLICA DI SERBIA; ROMANIA; SINT MAARTEN; SAINT PIERRE E MIQUELON; SAN MARINO; SANT'ELENA; SLOVACCHIA; SLOVENIA; SPAGNA; STATO CITTÀ DEL VATICANO; SVEZIA; SVIZZERA; TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI; TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO;	TURCHIA; UCRAINA; UNGHERIA.
---	---	-----------------------------------

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA; BOLIVIA; BRASILE; CILE; COLOMBIA; ECUADOR; GUYANA; PARAGUAY; PERU'; SURINAME; TRINIDAD E TOBAGO; URUGUAY; VENEZUELA.	ANTIGUA E BARBUDA; BAHAMAS; BARBADOS; BELIZE; CANADA; COSTARICA; CUBA; DOMINICA; EL SALVADOR; GIAMAICA; GRENADA; GUATEMALA; HAITI; HONDURAS; MESSICO;	NICARAGUA; PANAMA; REPUBBLICA DOMINICANA; SAINT KITTS E NEVIS; SAINT LUCIA; SAINT VINCENT E GRENADINE; STATI UNITI D'AMERICA.

II
NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Applicabili in quanto richiamate dall'articolo 25 della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero")

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361
Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati
(stralcio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957,
n. 361

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati**

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (1);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. — CARLOMAGNO

(1) — Si riporta l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (Norme per la elezione della Camera dei deputati), che così disponeva:

“Art. 50 (Abrogazione delle disposizioni incompatibili. Coordinamento in testo unico)

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, e quelle della presente legge”.

TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Art. 25(1)

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)*

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (2), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

(1) — Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

(2) — Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 26 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 32 (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico (3).

(Omissis)

Art. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°)

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori

(1) — Articolo così modificato, al primo comma, dapprima, dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

(2) — Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n.70 (Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione).

(3) — Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*).

dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

(Omissis)

Art. 38

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età (1);

(1) — La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(Omissis)

Art. 40 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 18, comma 1°)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41 (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 19 comma 2°)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

(1) — Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

(2) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

TITOLO IV
DELLA VOTAZIONE

(Omissis)

Art. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

(Omissis)

Art. 58 (1) (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (3).

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

(Omissis)

(1) — Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge n. 368 del 1996; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine al primo periodo del secondo comma, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(2) — Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

(3) — Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

TITOLO V DELLO SCRUTINIO

Art. 67 (1)^(2)^(3)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale (4), dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario (5), il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (6) il

(1) — Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n.534 del 1993; dall' art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

(2) — Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (o "consegnati o trasmessi") contenute nel testo del presente articolo.

(3) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(4) — Le parole: "commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

(5) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(6) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario] (1).

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68 (2)

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. Abrogato

(1) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) — Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

Si riporta, inoltre, qui di seguito, l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69 (1)

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70 (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30)

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71 (3)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati

(1) — Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(2) — Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(3) — Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72 (1)-(2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] (3) bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. *Abrogato*

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura] (4), ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

(1) — Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera f), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

(2) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

(3) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(4) — Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni.

Art. 73 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 47, n. 4, 49, 50, ultimo comma, e 52 e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74 (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma)

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

(1) — Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera g), nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere a) e b), della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

(2) — Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

Art. 75 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33)

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna (2) (3).

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

(1) — Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

(2) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

(3) — Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136 del 1976, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

Omissis

TITOLO VII DISPOSIZIONI PENALI (1)

Art. 94

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

Omissis

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle

(1) — L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 (Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ...) e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Omissis

Art. 100 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (2).

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

(1) — Articolo così modificato, mediante la sostituzione del secondo e del terzo comma, dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali). Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

(2) — Il terzo comma dell'art. 10, così come modificato dalla legge n. 61/04, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 394/06.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

(1) — La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

Art. 104 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000](2).

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale](3) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(1) — Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

(2) — Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale).

(3) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta [di certificati elettorali] (1) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(Omissis)

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (2).

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

(Omissis)

Art. 112 (3)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

(1) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(2) — La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(3) — Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato* (1)

Omissis

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Omissis

Art. 119 (2)⁻(3)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (4).

(1) — Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n.933 (Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati).

(2) — Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge n. 53 del 1990, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(3) — Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3 *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

“Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

(4) — Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della

Omissis

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata(1), cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

VISTO: *Il Ministro per l'interno*

TAMBRONI

legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

(1) — Si veda l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 (Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali).

III
ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (1)

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980

Art.1 (2)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

(Omissis)

(1) — A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

(2) — Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

IV
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013

DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

Vigente al: 5-2-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, nel caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di ineleggibilità, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 4

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

(Omissis)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)	Pag.	59
LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.		
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.	»	63
DECRETO LEGGE 15 febbraio 2008, n. 24.		
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008 (stralcio)	»	79
LEGGE 27 maggio 2002, n. 104.		
Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470	»	81
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.		
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.	»	84
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 23 gennaio 2013		
Pubblicazione Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2012	»	102
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361		
Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio)	»	107
LEGGE 13 marzo 1980, n. 70		
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio)	»	129
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223		
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013»		130

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	3
<i>Glossario</i>	»	5
<i>Principali adempimenti dell'ufficio di sezione presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero</i>	»	6
<i>Promemoria</i>	»	8

PARTE PRIMA

L'UFFICIO DI SEZIONE

Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni	Pag.	11
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. – Sanzioni per gli adempienti.	»	12
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione	»	12

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo	Pag.	13
§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione	»	13
§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione	»	13
§ 7. Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione	»	14

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vicepresidente	Pag.	16
--	------	----

Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi	Pag.	17
§ 10. Compiti degli scrutatori.	»	18
§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori	»	18
§ 12. Potere di decisione degli scrutatori.	»	18

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario dell'ufficio di sezione.	Pag.	19
§ 14. Compiti del segretario dell'ufficio di sezione	»	19

Capitolo VI

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE

§ 15. Designazione dei rappresentanti presso la sezione	Pag.	21
§ 16. Facoltà dei rappresentanti di lista presso la sezione	»	21
§ 17. Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione	»	22
§ 18. Sanzioni per i rappresentanti di lista presso la sezione.	»	22

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo VII

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 19. Presentazione del presidente all'ufficio centrale per la circoscrizione estero	Pag.	25
§ 20. Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.	»	25
§ 21. Costituzione dell'ufficio di sezione	»	26
§ 22. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.	»	27
§ 23. Persone che possono entrare nella sala della sezione elettorale	»	27
§ 24. Ricognizione dell'arredamento della sala presso cui è costituito il seggio e del materiale occorrente per le operazioni della sezione, da parte del presidente dell'ufficio	»	28
§ 25. Custodia della sala nella quale è ubicato il seggio elettorale	»	29

*Capitolo VIII*LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE
PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 26. Riscontri preliminari allo scrutinio	Pag.	30
§ 27. Corpo elettorale assegnato alla sezione.	»	30

§ 28. Accertamenti preliminari alle operazioni di scrutinio	Pag.	31
§ 29. Termine per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio . .	»	34
§ 30. Ripartizione dei compiti tra i componenti del seggio per le operazioni di scrutinio	»	34

Capitolo IX

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 31. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.	Pag.	36
§ 32. Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì	»	36

Capitolo X

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 33. Ordine di scrutinio.	Pag.	37
§ 34. Inizio dello scrutinio	»	37
§ 35. Spoglio e registrazione dei voti	»	37
§ 36. Casi di nullità. - Schede bianche.	»	39
§ 37. Voti contestati	»	39
§ 38. Voti di preferenza.	»	40
§ 38 bis. Voti di preferenza dichiarati nulli.	»	42
§ 39. Voti di preferenza contestati	»	43
§ 40. Operazioni di controllo dello spoglio	»	44
§ 41. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti	»	44
§ 42. Risultato dello scrutinio. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.	»	44
§ 43. Rispondenza numerica delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti attribuiti a ciascuna lista.	»	44
§ 44. Invio dell'estratto del verbale delle operazioni della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.	»	45
§ 45. Formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione.	»	45
§ 46. Formazione e spedizione del plico contenente le schede annullate senza procedere allo scrutinio ed i tagliandi dei certificati elettorali.	»	46
§ 47. Eventuali proteste e reclami (art. 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni).	»	46

§ 48. Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. - Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.	Pag.	47
--	------	----

Capitolo XI

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 49. Persone incaricate di ritirare il materiale.	Pag.	49
§ 50 — Confezione del plico con il materiale da restituire.	»	49

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XII

SANZIONI PENALI

§ 51. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione	Pag.	53
§ 52. Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di scrutinio della sezione.	»	53
§ 53. Chi può promuovere l'azione penale	»	53

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RELATIVE
ALLE OPERAZIONI DEGLI UFFICI DI SEZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Pag.	59
--	------	----

I

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.	pag.	63
--	------	----

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n. 24.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008 (stralcio)	»	79
--	---	----

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104.

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470	»	81
--	---	----

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104. Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	Pag.	84
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 23 gennaio 2013 Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2012	»	102

II

NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(applicabili in quanto richiamate dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante
"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero")

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio)	Pag.	107
--	------	-----

III

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70. Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.	Pag.	129
---	------	-----

IV

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223. Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE	Pag.	133
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	»	134
INDICE	»	135

